



COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47 DEL 28/11/2013



OGGETTO: MODIFICA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ANNO 2013

Il giorno 28/11/2013, alle ore 21:00, presso questa sede comunale, convocati in seduta straordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di Legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno la cui documentazione è stata depositata nei termini di regolamento comunale.

Assume la presidenza il Sindaco, DEL BEN DANIELE, assistito dal Segretario Comunale DOTT.SSA ANNACHIARA AFFAITATI.

Assessori esterni: partecipa LIBERALI MARIO.

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune:

Presenti

DEL BEN DANIELE
VENGHI CLAUDIO
PIAZZONI DANIELE MARIO
ORENI MONICA
MARELLI CHIARA
PARACCHINI CARLO G.
CAPOTI FRANCESCO
VEDOVATI MAURIZIO F.M.
BIELLI ORIETTA
MORELLI MARCO
TOSCANO FRANCO MARIA

Assenti/Assenti giustificati

CRESPI ALESSANDRO/giustificato
RADICI UMBERTO/giustificato

Membri ASSEGNATI 13 PRESENTI 11

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Alle ore 21.59 il Sindaco – Presidente illustra la proposta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente relazione – proposta:

VISTI:

- il D.Lgs. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 in materia di Imposta municipale propria;
- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni con la L. n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'imposta municipale propria (I.M.U) con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

DATO ATTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

RILEVATO che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, come meglio definiti dall'art.13 comma 2 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

VISTE le novità e le modifiche apportate al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 380 L. 228/2012 (Legge di Stabilità anno 2013), dal D.L. n.54/2013 convertito con modificazioni, dalla L.n.85/2013, nonché dal D.L. n.102/ 2013 convertito dalla L.124/2013;

EVIDENZIATO, in particolare che, ai sensi dell'art. 1 comma 380 della L. 228/2012 "Legge di stabilità 2012" viene assicurato ai comuni il gettito dell'Imposta municipale propria per gli anni 2013 e 2014 riservando allo Stato il gettito dell'Imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato con l'aliquota standard del 0,76 per cento, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, classificati nel gruppo catastale D con l'aliquota dello 0,2 per cento;

DATO ATTO che, ai sensi del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con la L.124 del 28/10/2013:

- per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria relativamente agli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8, A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico);
- per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- per l'anno 2013 a decorrere dal 1° luglio, ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale;
- per l'anno 2013 a decorrere dal 1° luglio non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente i fabbricati posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio



permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia" Il beneficio è limitato a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare;

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U.-, approvato con la DCC nr.23 del 27/09/2012 e modificato con DCC assunta in precedenza in data odierna, in particolare:

- l'art.10 che ai sensi dell'art.2-bis del D.L.N.102/2013 convertito con L. n.124/2013, prevede, tra le assimilazioni all'abitazione principale, le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali a/1, a/8 e a/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare, per l'anno 2013 limitatamente alla seconda rata d'imposta;
- l'art.11 secondo cui gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono imponibili ai fini dell'imposta municipale propria sulla base dell'aliquota ordinaria, fatta salva l'approvazione di una specifica aliquota agevolata da parte del Comune, con applicazione della detrazione principale nei limiti di legge, ovvero in quelli fissati dal Comune, senza applicazione della maggiorazione per la detrazione relativa ai figli di età inferiore a 26 anni;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 09/07/2013, esecutiva a tutti gli effetti di legge con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni dell'imposta Municipale Propria- IMU anno 2013;

RITENUTO, pertanto, di modificare, nel recepimento delle modifiche apportate al regolamento IMU come sopra descritte, le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria stabilite con deliberazione di CC. n.23/2013, per l'anno 2013, come di seguito indicato:

- dal 01/01/2013 incremento dal 4,5% al 4,6%, dell'aliquota per gli immobili regolarmente assegnati da IACP/ ALER;
- dal 01/01/2013 al 30/06/2013 aliquota del 4,6% e dal 01/07/2013 aliquota del 4,5% per gli immobili regolarmente posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- dal 01/07/2013 aliquota del 4,5% , in ragione dell' equiparazione all'abitazione principale, per gli immobili e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessi in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui trattasi può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

CONSIDERATO che il comma 169 dell'art 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 8, comma 1, del D.L. 31/08/2013 n. 102, convertito in Legge n. 124 del 28/10/2013, che differisce al 30/11/2013 il termine di approvazione del Bilancio di Previsione degli enti locali per l'anno 2013;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 13, comma 13bis, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

EVIDENZIATO che ai sensi dell'art.8 comma 2 della legge n.124/2013 di conversione del D.L. n.102/2013, per l'anno 2013, *“ le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”*;

VISTA la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr.24674 dell'11/11/2013, con la quale sono state introdotte, a far tempo dal 30/10 u.s. modifiche alla procedura di trasmissione telematica allo stesso Ministero mediante il Portale del Federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 19 del 1°/03/2012, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale si nominava il funzionario responsabile dell'Imposta Municipale Propria, nella persona del Responsabile del Settore n.1 Area Servizi Amministrativi;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr.74 del 16/12/1999 e s. m. e i. ed il vigente Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr.47 del 18/12/2010;

EVIDENZIATO che le risorse previste a seguito del presente deliberazione, sono già state aggiornate in sede di assestamento di bilancio approvato nella seduta odierna e come meglio specificato nella l'entrata deliberazione di modifica Regolamento per l'Imposta Municipale propria – I.M.U. – adottata nella seduta odierna;

VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi dai competenti responsabili del Settore Servizi Amministrativi e del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs n. 267/2000;

Non essendoci richieste di intervento, il Sindaco pone in votazione la proposta;

Alle ore 22.01 essendo presenti e votanti n. 11 Consiglieri comunali;

Con voti:

Favorevoli nr. 8

Astenuti nr. 3 (Marco Morelli, Orietta Bielli, Franco Maria Toscano)

DELIBERA

1. Di modificare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 09/07/2013, per l'anno 2013, come di seguito specificato:



Fabbricati accatastati in categoria A diversi dall'abitazione principale (abitazioni-cosiddette seconde case ed uffici e studi privati) e immobili in categoria C/2, C/6 e C/7 in quanto pertinenze dell'abitazione principale che non beneficiano dell'aliquota del 0,45%	0,96 %	COMUNE 3918
Altri fabbricati appartenenti alle categorie catastali B, C1, C3, C4 e C5	0,76 %	COMUNE 3918
Terreni agricoli	0,76 %	COMUNE 3914
Aree Fabbricabili	0,76 %	COMUNE 3916
Fabbricati rurali ad uso strumentale <u>non classificati nel gruppo catastale D</u>	0,2 %	COMUNE 3913
Fabbricati rurali ad uso strumentale <u>classificati con categoria catastale D</u>	0,2 %	STATO 3925
Fabbricati di categoria D (esclusi i fabbricati rurali)	0,76%	STATO 3925

2. Di dare atto che, in attuazione alle modifiche previste dalle legge 228/2012 "Legge di stabilità 2012", per l'anno 2013, l'imposta municipale propria dovrà essere versata interamente al Comune fatta eccezione per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D il cui gettito calcolato con l'aliquota standard del 7,60 per mille e riservato allo Stato nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, classificati nel gruppo catastale D con l'aliquota dello 0,2 per cento;
3. Di confermare in € 200,00# la detrazione per abitazione principale, unitamente alla detrazione aggiuntiva di € 50,00#, di cui all'articolo 13 comma 10 del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011, fermo restando che l'importo complessivo della maggiorazione al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00#;
4. Di confermare, ai sensi dell'art. 9 del vigente regolamento Comunale IMU, le detrazioni di cui al punto 3) anche per i fabbricati:
 - posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani/disabili;
 - posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locati;
5. Di estendere dal 01/07/2013 le detrazioni di cui al punto 3) anche per:
 - immobili e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;
 - Immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia;
6. Di applicare la sola detrazione di base pari a € 200,00 agli alloggi regolarmente assegnati dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le medesime finalità dell'Istituto autonomo per le case popolari e per gli immobili posseduti dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa (IACP/ALER);

7. Di dare atto che, ai sensi dell'art.2 D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con la L.124 del 28/10/2013, per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
8. Ai sensi dell'art. 13 comma 13-bis del D.L. N.201/2011 così come modificato dall'art.10 comma 4 del D.L. N.35/2013 (Decreto "Salva debiti") i soggetti passivi che hanno effettuato il pagamento della prima rata (acconto) pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, dovranno versare il conguaglio, per il primo semestre 2013, sulla base delle aliquote stabilite per l'anno 2013;
9. Di provvedere alla trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale, secondo la proceduruali cui alla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n. 24674 dell'11/11/2013, che costituisce a tutti gli effetti adempimento all'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni;
10. Di dare atto che ai sensi dell'art. 8 comma 2 D.L. 102/2013 convertito dalla L. 124/2013, per il solo anno 2013, la presente deliberazione acquisterà efficacia dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione;

Successivamente, alle ore 22.01, ritenuta l'urgenza di dare esecuzione al presente atto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli 8, astenuti 3 (Marco Morelli, Orietta Bielli, Franco Maria Toscano), espressi in forma palese dai nr. 11 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.





Comune di Rosate (Mi)
UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

DELIBERAZIONE C.C. N° 47 DEL 28/11/2013

OGGETTO: MODIFICA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
- I.M.U.- ANNO 2013

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole

Li 28/11/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dr.ssa A. Simonetta Panara

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole

Li 26/11/2013

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dr.ssa Giulia Mangiagalli

Si esprime parere favorevole alla deliberazione di cui all'oggetto.

L'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO

Li _____

IL REVISORE DEL CONTO
Rag. Claudio Garavaglia

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Del Ben Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annachiara Affaitati

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 3/12/2013 al 18/12/2013

Rosate, 3/12/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annachiara Affaitati

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziative, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000.

Rosate,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annachiara Affaitati

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, 3/12/2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annachiara Affaitati